



COMUNE DI BORGETTO
Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE
DEI
SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

TITOLO I - SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Richiami e disposizioni generali di legge
- Art. 3 - Cimiteri comunali
- Art. 4 - Ammissione nel Cimitero.
- Art. 5 - Disposizioni generali - Vigilanza sull'ordine e manutenzione
- Art. 6 - Competenza e gestione dei servizi cimiteriali
- Art. 7 - Responsabilità
- Art. 8 - Organizzazione dei servizi funerari
- Art. 9 - Attribuzioni e doveri dei custodi-necrofori Cimiteriali
- Art. 10 - Comportamenti dei necrofori
- Art. 11 - Reparti speciali nei Cimitero
- Art. 12 - Mansioni del muratore dell'impresa per sepolture private
- Art. 13 - Servizi igienici
- Art. 14 - Camera mortuaria
- Art. 15 - Autopsie
- Art. 16 - Ossario Comune
- Art. 17 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 18 - Tumulazioni fuori dal cimitero.

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI ACCERTAMENTO

- Art. 19 - Dichiarazione di morte
- Art. 20 - Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile.
- Art. 21 - Denuncia della causa di morte
- Art. 22 - Registro dei deceduti e cause di morte
- Art. 23 - Accertamenti necroscopici
- Art. 24 - Referto all' autorità giudiziaria
- Art. 25 - Rinvenimento di resti mortali
- Art. 26 - Autorizzazione per la sepoltura
- Art. 27 - Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 28 - Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 29 - Periodo di osservazione
- Art. 30 - Modalità per l'osservazione
- Art. 31 - Depositi di osservazione
- Art. 32 - Autorizzazione ad eseguire autopsia e trattamenti conservativi

CAPO IV - RISCOントRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

- Art. 33 - Riconcontro diagnostico
- Art. 34 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio
- Art. 35 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- Art. 36 - Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri

CAPO V - FERETRI

- Art. 37 - Obbligo di feretro individuale
- Art. 38 - Chiusura del feretro
- Art. 39 - Qualità e caratteristiche dei feretri
- Art. 40 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 41 - Verifica feretri
- Art. 42 - Piastrina di riconoscimento

CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 43 - Liberalizzazione del servizio
- Art. 44 - Trasporti funebri gratuiti
- Art. 45 - Percorso del trasporto - Orari, modalità.
- Art. 46 - Requisiti dei carri e rimesse per i carri
- Art. 47 - Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali
- Art. 48 - Deceduti per malattie infettive
- Art. 49 - Trasporto ai locali di osservazione
- Art. 50 - Autorizzazione all'incaricato del trasporto
- Art. 51 - Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal Cimitero
- Art. 52 - Trasporto di salma fuori dal Comune
- Art. 53 - Trasporti di salme all'estero - dall'estero
- Art. 54 - Disposizioni particolari per trasporto fuori dal Comune
- Art. 55 - Trasporti di salme per la cremazione
- Art. 56 - Trasporto di cadaveri destinati a scopi di studio
- Art. 57 - Trasporto di ossa umane e resti mortali

CAPO VII - TIPI DISEPOLTURE

- Art. 58 - Planimetria dei Cimiteri
- Art. 59 - Tipologia delle sepolture

CAPO VIII - *GESTIONE DEL SEPOLCRO E DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI*

- Art. 60 – Diritto d'uso per sepolture familiari
- Art. 61 – Gestione del sepolcro
- Art. 62 – Diritto alla sepoltura
- Art. 63 – Limiti all'uso del diritto d'uso
- Art. 64 – Divieti di cessione
- Art. 65 – Concessioni sepolture
- Art. 66 – Rinnovo concessione
- Art. 67 – Rilascio di una sola concessione
- Art. 68 - Procura allagestione
- Art. 69 – Rinuncia al diritto di sepoltura
- Art. 70 – Sodalizi , Confraternite, Associazioni (Modificato con delibera n° 31 del 17.03.2009)
- Art. 71 - Permuta

CAPO IX - INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONI

- Art. 72 - Tumulazioni
- Art. 73 – Esumazione ordinaria
- Art. 74 - Esumazioni straordinarie
- Art. 75 - Divieto di esumazioni straordinarie
- Art. 76 - Deposito delle ossa esumate
- Art. 77 – Deposito provvisorio

- Art. 78 - Avvisi di scadenza
- Art. 79 – Estumulazione
- Art. 80 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 81 - Rinvenimento di materiali e integrità dei resti
- Art. 82 - Recupero di oggetti preziosi e ricordi
- Art. 83 - Disponibilità dei materiali

CAPO X - CREMAZIONE

- Art. 84 - Crematorio
- Art. 85 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art. 86 - Urne cinerarie

CAPO XI – DISCIPLINA DELL'ACCESSO DEI VISITATORI ALCIMITERO

- Art. 87 - Orario
- Art. 88 - Disciplina dell' ingresso
- Art. 89 - Divieti Speciali
- Art. 90 - Riti Funebri
- Art. 91 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe
- Art. 92 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 93 - Materiali ornamentali

CAPO XII - DISPOSIZIONIVARIE

- Art 94 - Mappa
- Art..95 - Annotazioni in mappa
- Art. 96 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 97 - Schedario dei defunti
- Art. 98 - Scadenziario delle concessioni

CAPO XIII - NORME GENERALI SUL PERSONALE

- Art. 99 – Compiti del personale addetto ai singoli servizi
- Art. 100 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO II - ATTIVITA' CONTRATTUALE

CAPO I - CONCESSIONI DI AREE E SEPOLTURE COMUNI EPRIVATE

- Art. 101 - Concessioni (Modificato con delibera di C.C. n° 31 del 17.03.2009)
- Art. 102 - Previsione delle aree per sepolture private
- Art. 103 - Caratteristiche ed uso delle sepolture private.
- Art. 104 - Trasmissione del dirittod'uso
- Art. 105 - Modalità per la Concessione di un'area cimiteriale
- Art. 106 - Costruzione di sepoltura privata
- Art 107 - Revoca
- Art. 108 -Decadenza
- Art. 109 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 110 - Permuta
- Art. 111 – Estinzione
- Art 112 - Loculiossari
- Art. 113 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri.

- Art. 114 - Tumulazioni in cappelle private o gentilizie
Art. 115 - Requisiti delle cappelle fuori del cimitero.

CAPO II - CONCESSIONIE LOCULI COMUNALI A COLOMBAIA

- art. 116 – Diritto esclusivo del comune alla costruzione di loculi a colombaia (Modificato con delibera di C.C. n° 31 del 17.03.2009)
Art. 117 - Modalità per la Concessione di sepoltura privata individuale (Modificato con delibera di C.C. n° 31 del 17.03.2009)
Art. 118 - Tariffe loculi cimiteriali (Modificato con delibera di C.C. n° 31 del 17.03.2009)
Art. 119 - Spese manutenzione loculi
Art. 120 - Modalità di sepoltura e durata della concessione
Art. 121 – Decorazioni sulle lapidi
Art. 122 – Regolarizzazione concessione loculi
Art. 123– Concessione loculi a titolo gratuito

TITOLO III – ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I - CONCESSIONE EDILIZIA

- Art. 124 - Opere soggette a Concessione edilizia
Art. 125 - Opere soggette ad autorizzazione
Art. 126 - Opere eseguibili in assenza di concessione e autorizzazione ma previa comunicazione.
Art. 127 - Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione.
Art. 128 - Lavori eseguibili d'urgenza
Art. 129 - Demolizione e ricostruzione
Art. 130 - Domanda di concessione edilizia
Art. 131 - Documentazione a corredo della domanda di concessione
Art. 132 - Istruttoria preliminare dei progetti
Art. 133 - Rilascio della Concessione Edilizia
Art. 134 - Contributi per il rilascio della Concessione edilizia
Art. 135 - Titolarità, durata, decadenza e proroga della Concessione edilizia
Art. 136 - Richiesta di concessione edilizia in variante
Art. 137 - Responsabilità
Art. 138 - Domanda per ottenere l'autorizzazione
Art. 139 - Comunicazione
Art. 140 - Apposizione di lapidi - Costruzioni
Art. 141 - Recinzione di aree - Materiali di scavo
Art. 142 - Introduzione e deposito di materiali
Art. 143 - Orario di lavoro
Art. 144 - Doveri del concessionario di sepoltura

CAPO II - TIPOLOGIA E ARREDO DELLE SEPOLTURE

- Art. 145 - Generalità
Art. 146 - Nuove costruzioni
Art. 147 - Paramenti esterni
Art. 148 - Coperture
Art. 149 - Basamenti
Art. 150 - Decorazioni di facciata
Art. 151 - Porte e finestre
Art. 152 - Infissi e gronde
Art. 153 - Colore degli intonaci e dei paramenti murari
Art. 154 - Ornamento delle tombe

CAPO III – IMPRESE E LAVORATORI PRIVATI

Art. 155 - Accesso al cimitero

Art. 156 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri

Art. 157 - Responsabilità

Art. 158 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 159 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 160 - Orario di lavoro

Art. 161 - Sospensione dei lavori in occasione in occasione della Commemorazione dei defunti

Art. 162 - Vigilanza

CAPO IV - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 163 – Illuminazione votiva

Art. 164 - Domanda di Abbonamento - Durata - Scadenza - Tariffa

Art. 165 - Lavori di Manutenzione

Art. 166 - Interruzioni O Sospensioni Di Corrente

Art. 167 – Divieti

Art. 168 – Riserva

Art. 169 – Reclami

Art. 170 - Decesso del Titolare Del Contratto: Variazione Dell'intestazione .

TITOLO IV - NORME VARIE

CAPO I - IMPRESE POMPEFUNEBRI

Art. 171 - Funzioni - Licenza

Art..172 -Divieti

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 173 - Toponomastica e segnaletica cimiteriale

Art. 174 - Concessioni pregresse

Art. 175 - Efficacia della Normativa Regolamentare

Art. 176 – Sanzioni

Art. 177 – Abrogazioni e norma finale

TITOLO I
SERVIZI CIMITERIALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento sui servizi cimiteriali del Comune di Borgetto è compilato in conformità al disposto dall'art. 344 del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265.

Il servizio di Polizia Mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono esercitate dal Sindaco, ferme restando, ove stabilite, le competenze del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità, del Coordinatore Sanitario, dell'U.S.L. competente e dell'Autorità Giudiziaria.

Chiunque rinvenga parti del cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare il Sindaco, che a sua volta ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale, la quale provvederà all'esame di quanto rinvenuto ad opera del medico necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 2 - Richiami e disposizioni generali di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) come modificato per effetto della Legge 12.07.1961, n. 603 e della legge 24.11.1981, n. 689.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. 09.12.1926, n. 2389 convertito dalla L. 15.03.1928, n. 833, concernente la Polizia Mortuaria in caso di eventi tellurici o disastri di altra natura, resta ferma l'applicabilità del regolamento approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 15.12.1927 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.1928.

Essendo il Cimitero Comunale un bene appartenente al demanio comunale specifico; è soggetto al regime giuridico del demanio pubblico ai sensi degli art. 822, 823 e 824 del codice civile.

Art. 3 – Cimitero comunale

Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri del Cimitero Comunale esistente e del suo ampliamento, che nel prosieguo saranno entrambi identificati come Cimitero.

Le aree cimiteriali esistenti nel cimitero del Comune di Borgetto possono essere distinte in:

- a) aree cimiteriali o cimiteri parzialmente monumentali
- b) aree cimiteriali o cimiteri comuni.

L'antico Cimitero del Comune di Borgetto deve essere considerato parzialmente monumentale, cioè con una identità storico-ambientale mista, sottoposto a continue trasformazioni in quanto in piena attività, soggetto ad ampliamenti, in cui la parte originaria e gli sviluppi otto-novecenteschi costituiscono peculiarità tipologica e architettonico-stilistica, meritevole di attenzione.

Il nuovo ampliamento è da considerarsi cimitero comune.

Art. 4 - Ammissione nel Cimitero.

(Modificato con Delibera di Consiglio comunale n 5 del 10/02/2021)

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate;
- f) i cadaveri, delle persone morte anche fuori dal Comune, ma che risultino nati a Borgetto;**
- g) i cadaveri delle persone le quali origini risultano essere di Borgetto, dietro richiesta e comprovante documentazione, da presentare al Sindaco che ne darà autorizzazione.**

Art. 5 - Disposizioni generali - Vigilanza sull'ordine e manutenzione

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/90.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, attraverso il personale comunale.

Il coordinatore sanitario delle U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dalla legge.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione delle salme, di resti, ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, e le funzioni di cui agli artt. 52. 53 e 81 del DPR 285/90,.

Competono ai privati le operazioni meglio indicate al successivo art. 79.

Ari. 6 - Competenza e gestione dei servizi cimiteriali

Per la trattazione di tutte le problematiche cimiteriali è costituito il Servizio Gestione servizi Cimiteriali coordinato da un dirigente responsabile designato dal Sindaco con ordine di servizio da inviare per conoscenza al Segretario Generale ed all'Assessore al ramo.

L'assegnazione del personale al Servizio di cui al comma 1 sarà stabilita con ordine di servizio del Segretario Generale e/o Capi Area in conformità al Regolamento di organizzazione. I compiti specifici delle varie unità assegnate al servizio – oltre quelli elencati al presente Capo e al successivo art. 163 saranno stabiliti unitamente agli ordini di servizio.

Il Servizio di cui al comma 1 sarà costituito da una Sezione Amministrativa e da una Sezione Tecnica.

La Sezione Amministrativa curerà con sistemi informatici le procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime.

Detta Sezione avrà cura di istruire le singole pratiche predisponendo il contenuto dei provvedimenti da sottoporre alla firma del Sindaco, dell'Assessore al ramo e del Responsabile del Servizio a termini del presente regolamento.

La Sezione Tecnica, coordinata dal dirigente tecnico, avrà competenze relative alla concessione di aree o manufatti cimiteriali alla predisposizione ed all'aggiornamento dei piani Cimiteriali e delle relative planimetrie, avvalendosi delle strutture esistenti presso

l'Ufficio Urbanistico; autorizzerà inoltre la realizzazione, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle sepolture, previa istruttoria della relativa pratica e acquisizione dei pareri richiesti dal presente regolamento e per quanto compatibili del regolamento edilizio.

La sezione tecnica curerà l'istruttoria di pratiche cimiteriali che investono comunque profili tecnici di concerto con il Responsabile del Servizio e della Sezione Amministrativa a norma del presente regolamento.

Art. 7 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alla persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rileva penalmente.

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc .) o l'apposizione di lapidi, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice e di ultima istanza. passata in giudicato.

Art. 8 – Organizzazione dei servizi funerari

La cura e la sorveglianza del servizio funerario dei cimiteri del Comune sono affidati ai Necrofori Custodi, in collegamento con il Servizio di Igiene pubblica dell U.S.L. ed il Servizio di gestione cimiteriale secondo le rispettive competenze.

Il personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento organico del personale.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali deve essere individuato nell'organizzazione in modo da sopperire alle esigenze di custodia, esumazione, tumulazione e a tutti gli altri compiti connessi.

Art. 9 - Attribuzioni e doveri dei custodi-necrofori Cimiteriali

Il custode necroforo Cimiteriale è responsabile del buon andamento del servizio e di tutto quanto gli è affidato in custodia.

A tale scopo dovrà:

a) per ogni cadavere ricevuto, ritirare e conservare presso di sé l' autorizzazione di cui all' Art.6 del D.P.R.n.803 del 21 ottobre1975;

b) tenere il registro in doppio esemplare, di cui all' art.50 e 51 del D.P.R. n. 803 in data 21 ottobre 1975, sul quale dovrà inscrivere giornalmente:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 803 in data 21 ottobre 1975, Fanno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta disepellimento,

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. ;

c) assistere alle esumazioni ed allo sgombero dei tumuli comunali e privati, registrando le operazioni sui registri di cui agli art. 50 e 51 del D.P.R. n 803 del 21 ottobre 1975.

d) assistere alla chiusura dei feretri da collocarsi nei depositi di famiglia o nei colombari:

e) soprintendere a tutti i lavori di ordinaria manutenzione che si eseguono nei cimiteri, curarne la pulizia e quant'altro possa occorrere:

f) vegliare perché in qualsivoglia circostanza e per opera di chicchessia, non si verificano entro il cimitero mutilazioni, deturpamento; manomissione di tumuli e in genere guasti e danneggiamenti, perché non si commettano atti di vilipendio e perché sia sempre mantenuto da chiunque il rispetto al luogo, facendo elevare, quando occorra, apposita contravvenzione.

g) per i servizi necroscopici e per le autopsie, eseguire gli ordini dati dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. o dell'Autorità Giudiziaria, prestando la loro opera per ogni e qualsiasi incombenza richiesta.

h) riferire al Dirigente Responsabile del servizio e al Sindaco per qualsiasi mancanza o situazione rilevante si verifichi all'interno del cimitero

l) tenere costantemente puliti e raschiati dalle erbe, nonché sgombri dalle nevi, i viali o sentieri sia interni sia esterni dei cimiteri, tagliare le erbe dei campi e mantenere in regolare assetto le siepi e curare la coltivazione, di arbusti e fiori di proprietà comunale.

Art. 10 - Comportamenti dei necrofori

Ogni attribuzione dei necrofori dovrà essere compiuta con la maggiore diligenza e rispetto verso le salme, usando modi urbani e cortesi con tutte le persone che richiedono il loro servizio, astenendosi dal fumare quando siano chiamati ad adempiere servizi in pubblico.

I necrofori sono tenuti ad adempiere le loro attribuzioni senza alcun compenso extra-salarario stabilito dal contratto di lavoro.

Art. 11 - Reparti speciali nei Cimitero

Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale e nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità o del singolo richiedente.

In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento normativo della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 12 - Mansioni del muratore dell'impresa per sepolture private

I privati devono provvedere con impresa di fiducia di loro scelta ai compiti di muratura di seguito meglio specificati.

È compito del muratore provvedere ai lavori di chiusura dei loculi, allo scavo a mano, alla fornitura della tomba ad uno o due posti, alla collocazione del prefabbricato nella fossa con relative sigillature, all'apposizione delle lapidi ed al rinterro, sotto la direzione dell'ufficio competente Comunale, nonché sotto la direzione del funzionario incaricato dell' U.S.L.

Al muratore sarà data l'assistenza degli operatori del comune solo per inserire la cassa del feretro nel loculo.

Art 13 - Servizi igienici

Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Ari. 14 - Camera mortuaria

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2. devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento e ricoperta da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile, il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

La camera mortuaria è anche deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del regolamento 10.9.1990, n° 285.

Art. 15 - Autopsie

Nel cimitero non vi è una sala per eseguire eventuali autopsie e dunque si dovrà provvedere al trasporto del defunto presso la sala autopsie più vicina.

Art. 16 - Ossario Comune

Nel cimitero comunale deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni.

Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 17 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18.
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, meglio disciplinato al successivo art.46.
- f) l'inumazione in campo comune.

Art. 18 - Tumulazioni fuori dal cimitero.

A norma dell'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934. n. 1265, il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.

Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita speciali benemerienze.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI ACCERTAMENTO

Art.. 19 - Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e in ogni caso, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti o di conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell' Ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti, essa è firmata dal dichiarante e dal Funzionario dell' Ufficio di Stato Civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art.. 20 - Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile.

L' Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 21 – Denuncia della causa di morte

I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964 n°185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall' Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita, scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 38 e 44 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803.

Art. 22 - Registro dei deceduti e cause di morte

Presso il servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 23 - Accertamenti necroscopici

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal Sanitario competente dell' U.S.L.

Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. N.30 ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato articolo141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8,9 e 10 del D.P.R n°803 del 21 ottobre 1975.

A seguito della visita necroscopica, il medico compila l'apposito Certificato previsto dal citato art. 141.

Art. 24 - Referto all'autorità giudiziaria

Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 365 Codice Penale e dell'art. 4 Codice procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento

Art. 25 - Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne da subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 26 - Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata a norma dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

Art. 27 - Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, i

permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L..

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto domanda di seppellimento al Servizio di Igiene accompagnata da Certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 28 - Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questa ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica, vedi legislazione sull'ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9 luglio 1939, n° 1238.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 29 - Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio di Igiene pubblica, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 30 - Modalità per l'osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusa devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 31 - Depositi di osservazione

Nel Cimitero è predisposto un apposito locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per periodo prescritto le salme di persone.

- a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per

ubicazione e requisiti igienici.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati sostanze radioattive deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio di Igiene Pubblica, in relazione agli elementi citati nel Certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n°185.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 32 - Autorizzazione ad eseguire autopsia e trattamenti conservativi

Le autopsie, salvo quelle ordinarie dall' Autorità Giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del Servizio di Igiene Pubblica dell' U.S.L. con l'osservanza delle norme prescritte di seguito.

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Art. 33 - Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli Ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primario o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

L'Autorità sanitaria competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura;

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. n. 9, 69. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettifica da parte del Servizio di Igiene Pubblica della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, si deve sospendere le operazioni e dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 34 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933. n 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

I Direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone, cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma di legge, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall' Autorità locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al Cimitero.

Il Sindaco, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica , può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal Direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun caso è permesso asportare ossa dai Cimiteri. E' vietato il commercio di ossa umane.

Art. 35 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Il prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n. 235, nonché della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e dal D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 e successive modificazioni.

L' accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

Art. 36 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell' art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con R.D. 28 Maggio 1931, n° 602. devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Servizio di igiene Pubblica dell' U.S.L. della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica dell' U.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell' art. 254 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 2 luglio 1934. n. 1265.

Le autopsie su cadaveri, portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni fissate.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, si deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Servizio di Igiene Pubblica, da medici legalmente, abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia a presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione, del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito da personale tecnico delegato dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9, 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO V

FERETRI

Art. 37 - Obbligo di feretro individuale

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, oppure due gemelli nati morti o morti dopo la nascita, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art 38 - Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo.

In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Art. 39 - Qualità e caratteristiche dei feretri

I feretri in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

- a) - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi sia assicurato in ogni punto lo spessore minimo di cui sopra. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole con chiodi disposti di 20 in 20 cm, ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

b) - Per le tumulazioni in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

c) - Per il trasporto all'estero o fuori Comune le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm. distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 KM.. salvo il caso previsto dall'art. 35. e sempre, che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al punto C del presente articolo.

Art. 40 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro di cui all' articolo, precedente, lettere a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'U.S.L. competente sulla scorta delle

informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Detta dichiarazione viene trasmessa al Comune a cura della Direzione Sanitaria dell'Istituto Ospedaliero nel quale e da ricoverato il defunto,oppure a cura della stessa U.S.L. in tutti gli altri casi.

Art 41 - Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell' impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'Ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Art. 42 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO VI

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 43 - Liberalizzazione del servizio

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990, che ha tacitamente abrogato l'articolo 1, n. 8, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, il servizio di trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale. è liberalizzato e pertanto non gestito con diritto di privativa dal Comune Il servizio viene richiesto direttamente dagli interessati alle ditte private operanti nel territorio..

Art. 44 - Trasporti funebri gratuiti

I trasporti funebri sono gratuiti e quindi a carico del Comune, previa ordinanza sindacale, nel caso di persone completamente indigenti o completamente sole, fatta salva in tal caso il diritto di rivalsa da parte del Comune.

Art. 45 - Percorso del trasporto - Orari, modalità.

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, viene eseguito per la via più breve dal luogo di prelievo alla chiesa con sosta per esequie ordinarie; quindi si proseguirà con l'itinerario più breve, al Cimitero, dove si effettuerà il seppellimento.

Il Sindaco può stabilire particolari disposizioni circa le modalità di svolgimento del trasporto. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvi eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

È sempre consentito di rendere al defunto estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 46 - Requisiti dei carri e rimesse per i carri

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile edisinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte de privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità del mezzo, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in locali idonei e chiusi e oltre all'osservanza delle norme del Regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'U. S..L.

Art. 47 - Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali

Normalmente i funerali si svolgono con partenza dalla cella mortuaria, dalla Chiesa, dove è depositata la salma, ovvero con partenza dall'abitazione del defunto.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso l'ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei famigliari, può autorizzarne il trasporto all'abitazione o alla Chiesa da dove avrà inizio il funerale.

Il Sindaco può anche autorizzare, in casi eccezionali, il trasporto in località particolari per la resa di speciali onoranze.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo.

Art. 48 - Deceduti per malattie infettive

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa; seguendo le prescrizioni indicate.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzi detta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. n. 30. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 49 - Trasporto ai locali di osservazione

Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, se la salma è già deposta nel feretro, il feretro stesso deve rimanere aperto.

Art. - 50 - Autorizzazione all'incaricato del trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

Art. 51 - Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal Cimitero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 52 - Trasporto di salma fuori dal Comune

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.

Chi chiede il trasporto di salma fuori Comune deve farne domanda al Sindaco, allegando certificato di morte e nulla osta del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. che restano allegati all'atto di autorizzazione. .

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltre che di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune, anche dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione al trasporto deve restare in consegna ai vettore.

Dal' autorizzazione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita. le salme provenienti da altro Comune salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro fissate a quello per la sepoltura cui è destinato.

Per morti di malattie infettive-diffusive si osservano le speciali norme prescritte.

Art. 53 - Trasporti di salme all'estero - dall'estero

I trasporti di salme da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sono regolati dalle norme prescritte da detta Convenzione.

I trasporti di salme da o per lo Stato del Vaticano sono disciplinati dalla Convenzione 28 aprile 1938 fra la Santa Sede e l'Italia, approvata con R.D. 16 giugno 1938. n.1055.

Per le salme dirette verso Stati non convenzionati l'interessato dovrà presentare domanda al Prefetto, unendo nulla osta dell'Autorità Consolare dello Stato in cui viene estradata la salma e un certificato dell'Ufficiale Sanitario attestante che sono osservate le prescrizioni di cui all'art. 28 delle norme di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

Per la introduzione di salme da Stati esteri, non convenzionati deve farsi domanda all'Autorità Consolare Italiana unendo l'attestazione della competente Autorità Sanitaria locale che sono state osservate le prescrizioni previste dai sopra citata art. 28.

Art. 54 - Disposizioni particolari per trasporto fuori dal Comune

Per il trasporto di salme fuori Comune o per l'estero, la salma va racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803.

Per il trasporto fuori Comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Tali trattamenti non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

Art. 55 - Trasporti di salme per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Il trasporto delle ceneri contenenti residui della cremazione è soggetta alla sola autorizzazione del Sindaco.

Art. 56 - Trasporto di cadaveri destinati a scopi di studio

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati a scopi di studio o di indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 57 - Trasporto di ossa umane e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, e di ceneri ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili e le ceneri debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa e i resti mortali assimilabili e le ceneri provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VII

TIPI DI SEPOLTURE

Art. 58 - Planimetria dei Cimiteri

Il piano **urbanistico cimiteriale** stabilisce le aree destinate ai vari tipi di sepolture.

Deve essere redatta una planimetria con bollo e firma in originale, da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme, ripartiti in fosse comuni e fosse private, per costruzione di cappelle gentilizie di famiglia e individuali, di associazioni e confraternite e gli spazi riservati a opere di interesse collettivo.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse ed aree di sepoltura ordinatamente numerate.

La planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio.

Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per la inumazione di salme di fanciulli, di feti e prodotti abortivi.

Art. 59 - Tipologia delle sepolture

Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.

Sono sepolture comuni:

fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private) o tumuli, nicchie, loculi, ecc.;

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.

Sono sepolture private:

- loculi a colombari;
- tombe a dinumazione;
- cappelle funerarie;
- nicchie per urne cinerarie.

CAPO VIII GESTIONE DEL SEPOLCRO E DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI

Art. 60 – Diritto d'uso per sepolture familiari

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è strettamente riservato alla persona del concessionario e ai suoi familiari.

La natura familiare del sepolcro si presume, in assenza di una diversa destinazione d'uso impressa dal concessionario nel contratto di concessione stipulato con il legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Per familiari del concessionario fondatore si intendono: coniuge non divorziato, ascendenti e discendenti in linea retta, generi e nuore; essi hanno comunque diritto a fruire delle sepolture, salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 65.

Si potrà consentire la tumulazione di altri parenti o affini fino al 4° grado previa autorizzazione del fondatore del sepolcro o dei successivi concessionari.

Alla morte dell'ultimo beneficiario del diritto d'uso del sepolcro, come indicato nel comma precedente, la concessione cimiteriale si trasmetterà in capo agli eredi legittimi di costui, in analogia e secondo le norme che regolano la successione dei parenti, come disciplinata dal titolo II del libro II del codice civile.

In difetto di parenti idonei alla successione, da reperirsi anche a mezzo ricerche anagrafiche, pubblici proclami o con avvisi opportunamente collocati all'ingresso del cimitero o presso la stessa sepoltura per un periodo minimo di un anno, l'area con tutto ciò che vi insiste sarà riacquistata dal Comune, ma in ogni caso non prima di 20 anni dal decesso dell'ultimo avente diritto noto all'Amministrazione.

Nell'ipotesi di cui al comma 3, la successione nella titolarità della concessione cimiteriale non ha luogo tra i parenti oltre il 6° grado.

Art. 61 – Gestione del sepolcro

Alla morte del concessionario fondatore del sepolcro, i beneficiari del diritto alla fruizione dello stesso, ai sensi dell'articolo precedente, dovranno delegare per l'esercizio del diritto d'uso della sepoltura uno tra essi, notiziandone formalmente il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali che provvederà ad aggiornare la titolarità della concessione ed a darne comunicazione alla Direzione del Cimitero interessato; in difetto non se ne permetterà

l'esercizio.

Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano altresì ai successori legittimi dell'ultimo avente diritto a fruire della sepoltura in base all'atto di concessione, ai sensi dell'articolo precedente, qualora succedano più soggetti nello stesso grado di parentela.

Il concessionario fondatore del sepolcro potrà escludere dal diritto d'uso della sepoltura taluno di coloro che sarebbero beneficiari a norma dell'articolo precedente;

analoga facoltà è riconosciuta al concessionario fondatore nel corso del rapporto concessorio ed avrà effetto dal momento della ricezione dell'apposita domanda motivata da parte del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, che predisporrà gli atti necessari per la stipula, a spese del richiedente, di un atto integrativo all'originario contratto di concessione.

Il concessionario fondatore ha anche facoltà di estendere l'uso della sepoltura ad altri parenti, affini o estranei, tanto all'atto della stipula del contratto quanto nel corso del rapporto concessore; in quest'ultimo caso si procederà come previsto al comma precedente.

Art. 62 – Diritto alla sepoltura

Può altresì essere consentita su richiesta del fondatore, o dei concessionari all'unanimità, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché le salme di persone che abbiano acquisito particolari meriti o benemerienze nei confronti del fondatore o dei successivi concessionari.

Per i fini di cui al comma 1 il fondatore o i successori all'unanimità, dovranno prestare il loro consenso per iscritto, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, alla tumulazione delle salme di cui al comma precedente, con apposita dichiarazione allegata alla domanda di tumulazione da presentarsi presso il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.

Nei casi di cui al comma 1, l'istante oltre alla dichiarazione di cui al comma 2, dovrà altresì dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, che la salma non dispone di altra sepoltura nel territorio del Comune né dei Comuni confinanti ed esternare le motivazioni del ricovero della stessa nel sepolcro di pertinenza.

In tutti i casi, le salme dei soggetti non contemplati nell'atto di concessione, ma ammessi alla tumulazione ai sensi del precedente articolo, non possono occupare più di 1/3 dei posti di cui è complessivamente dotata la sepoltura.

Nell'ipotesi di tumulazione di salme di cui al comma 1 l'estumulazione sarà consentita secondo le ordinarie prescrizioni di cui all'art. 125 del Capo VII.

Anche per le concessioni in corso all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.

Art. 63 – Limiti all'uso del diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture si esercita, in ogni caso, sino al completamento della capienza del sepolcro salva la facoltà di procedere ad estumulazione nei casi consentiti dalle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/90) e dalle disposizioni di cui al Capo XI del presente regolamento.

Il fondatore del sepolcro, ossia l'originario concessionario, potrà prevedere nell'atto di concessione l'inamovibilità di alcune o di tutte le salme tumulate nel sepolcro medesimo.

E' consentito ai successori dell'originario concessionario, mutare o revocare le previsioni inserite nell'atto di concessione, di cui al comma 2, ma in tal caso la nuova disposizione opererà per le salme tumulate da quel momento, fermo e restando l'irremovibilità di quelle tumulate sotto la vigenza delle disposizioni dettate dall'originario concessionario; per tale modifica sarà comunque necessario un atto integrativo nel contratto a cura del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali ed a spese dei richiedenti.

Art. 64 – Divieti di cessione

Il diritto d'uso della sepoltura non può essere in alcun modo ceduto o trasmesso a terzi, ne gratuitamente ne a titolo oneroso, ne per atto tra vivi ne a causa di morte; esso è concesso dall'Amministrazione fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti dei terzi.

Il concessionario per i fini di cui al comma 1 sottoscriverà, in seno all'atto di fondazione, una dichiarazione con cui si impegna a tenere indenne il Comune concedente da ogni responsabilità civile per eventuali danni arrecati a terzi e comunque derivanti dall'esercizio di facoltà relative alla costruzione, gestione, amministrazione, manutenzione e fruizione della sepoltura.

Art. 65 – Concessioni sepolture

1. Le concessioni di sepolture in favore dei privati sono tutte a titolo oneroso.
2. Il Comune può concedere, compatibilmente alle aree disponibili, ove previsto nei piani cimiteriali:
 - a) aree per la costruzione di sepolture destinate ad un determinato nucleo familiare;
 - b) aree per la costruzione di sepolture destinate ad un determinato sodalizio (Associazioni Militari e Civili legalmente riconosciute o Comunità religiose o Confraternite), concedendo ad ognuno di essi un'area edificabile in relazione al numero di associati, secondo le limitazioni, prescrizioni e riserve previste dal presente Regolamento,
 - c) nicchie murali per la tumulazione di una salma;
 - d) cellette ossario per la conservazione dei resti di un solo scheletro e cellette per la conservazione di urne cinerarie;
 - e) aree in cui insidiare campi di inumazione per famiglie e collettività, purché dotati di adeguato ossario;
 - f) sepolture pervenute al Comune per revoca, annullamento, decadenza o scadenza di precedenti concessioni o a qualunque titolo, ovvero realizzate dall'Amministrazione.

Art. 66 – Rinnovo concessione

Prima della scadenza della concessione, l'avente diritto con apposita istanza può chiedere al Comune il rinnovo per un periodo di pari durata dietro corresponsione del prezzo del terreno secondo le tariffe in vigore all'atto del rinnovo.

Alla scadenza della concessione, in mancanza di rinnovo, la sepoltura resterà nella disponibilità del Comune che potrà liberamente disporre anche del manufatto funerario dopo avere provveduto a collocare nell'ossario comune o nei campi d'inumazione rispettivamente i resti o le salme nella stessa contenute.

Art. 67 – Rilascio di una sola concessione

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare, inteso ai sensi dell'art. 64, comma 2 del presente regolamento, in nessun caso potrà essere rilasciata più di una concessione.

Non saranno consentite operazioni cimiteriali in sepolture concesse a privati od Enti ogni qualvolta sorga legittimo dubbio sul diritto del richiedente oppure intervenga un'opposizione da parte degli aventi diritto. In tal caso il richiedente dovrà provare il suo diritto a richiesta dei competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale.

La tumulazione nelle sepolture oggetto di concessione, fatta eccezione per il concessionario fondatore, si può eseguire dopo il pagamento di un diritto di immissione nella misura indicata nella tariffa in vigore al momento dell'immissione medesima.

Art. 68 - Procura alla gestione

Sono di massima vietate le procure speciali o generali in favore di terzi aventi ad oggetto la gestione o l'amministrazione del sepolcro.

Nel caso di motivata e documentata necessità l'Amministrazione potrà preventivamente autorizzare il conferimento di procure a terzi.

Ai fini di cui al comma 2, il concessionario fondatore, o i suoi successori all'unanimità, dovranno inoltrare un'apposita domanda, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, con la quale chiedono al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali di essere autorizzati al conferimento della procura in favore del soggetto designato, specificando e documentando le ragioni della richiesta.

La domanda di cui al comma 3, dovrà contenere i dati identificativi del soggetto istante e del soggetto a cui si intende conferire la procura; dovrà inoltre specificare le facoltà che si intendono conferire al procuratore.

Il soggetto che beneficerà della procura dovrà allegare alla domanda di cui al comma 3 una dichiarazione, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, con la quale dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di non essere destinatario di altre procure relative a sepolture esistenti in Cimiteri Comunali;
- b) che si impegna a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, altre procure relative a sepolture pure ubicate nei Cimiteri Comunali;
- c) di non avere subito condanne penali passate in giudicato, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza e di non avere procedimenti penali o di prevenzione in corso, per fatti posti in essere nell'ambito dei Cimiteri Comunali ed afferenti la materia cimiteriale.

Il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, verificata la completezza dell'istanza ed esaminati i motivi addotti sotto il profilo della serietà e della rilevanza, entro i successivi 60 gg. Rilascerà l'autorizzazione al conferimento della procura; in caso negativo emetterà motivato provvedimento di rigetto.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere all'interessato ulteriori dati e documenti; in tal caso il termine di cui sopra è sospeso per non più di una volta e riprenderà dal momento in cui perverranno all'Ufficio i dati richiesti.

Copia della procura autorizzata dall'Amministrazione deve essere inviata a cura del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali e alla Direzione del Cimitero interessato.

La procura si estingue ed è comunque inefficace per il Comune, nei seguenti casi:

- a) in caso di mancata autorizzazione preventiva;
- b) per la scadenza del termine ivi preventiva;
- c) per il venir meno dei requisiti del procuratore, di cui al comma 5;
- d) per revoca del soggetto che l'ha conferita o per rinuncia del procuratore, opponibili dal momento in cui il Comune ne ha avuto formale conoscenza;
- e) per morte, interdizione, inabilitazione del rappresentato o del rappresentatore;
- f) per il compimento da parte del procuratore di atti contrari alle prescrizioni regolamentari ovvero tali da integrare un uso improprio della sepoltura.

Art. 69 – Rinuncia al diritto di sepoltura

I concessionari possono rinunciare in qualsiasi momento al diritto di sepoltura, in tal caso la rinuncia è irrevocabile.

In caso di rinuncia alla concessione prima dell'uso della sepoltura, al concessionario che ne faccia apposita richiesta sarà rimborsato il prezzo del terreno e il deposito di garanzia, ma non le restanti somme introitate dal Comune per diritti e competenze relative alla stipula del contratto e al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione della sepoltura, in quanto somme connesse con l'attività procedimentale che l'Amministrazione ha comunque reso in favore del Concessionario.

Il rimborso delle somme di cui al 1° comma è subordinato al rilascio del terreno nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto e al preventivo nulla osta del Direttore del Cimitero e della Sezione Tecnica presso il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.

Il credito di cui al comma 1 vantato dal rinunciante nei confronti dell'Amministrazione Comunale potrà considerarsi certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1282 del codice

civile – quindi produttivo di interessi legali – non prima che il Comune, esaurito il procedimento previsto e disciplinato dal presente regolamento, deliberi con provvedimento di G.M. l'accettazione della rinuncia alla concessione disponendo nel contempo la restituzione delle somme in favore dell'avente diritto; ciò in conformità alle norme in tema di contabilità pubblica.

Art. 70 – Sodalizi , Confraternite, Associazioni

(Modificato, l'ultimo comma, con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 17.03.2009)

(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n 5 del 10/02/2021)

Il diritto d'uso delle sepolture destinate ad un sodalizio, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 69, è riservato alle persone regolarmente iscritte tra gli aderenti al Sodalizio o all'Associazione, ***che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:***

- a. essere nato nel comune di Borgetto;**
- b. avere la residenza in vita nel comune di Borgetto da almeno 5 anni consecutivi;**
- c. Essere morto nel territorio del comune di Borgetto e fino al completamento della capienza del sepolcro.**

Gli Enti titolari del diritto d'uso della sepoltura dovranno depositare presso il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, copia autentica dello Statuto e delle norme che regolano l'uso di dette tombe, unitamente all'elenco dei soci iscritti.

I rappresentanti degli Enti suddetti hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore Servizio, e comunque prima di qualsiasi operazione cimiteriale, le eventuali variazioni introdotte nell'elenco dei propri affiliati per ammissione o cancellazione, come pure i cambiamenti introdotti nello statuto le variazioni delle norme suddette.

Non potranno essere tumulate nelle sepolture di cui al comma 1 le salme di coloro dei quali non sia stata certificata la regolare ammissione almeno **3 anni** prima del decesso.

Ai sodalizi alle confraternite e Associazioni che fanno istanza di ottenere aree cimiteriali, potranno essere assentite concessioni per loculi cimiteriali a colombaia.

Art. 71 - Permuta

Il concessionario di un lotto di terreno, prima dell'abilitazione all'uso della sepoltura, può chiedere, con motivata istanza al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, la permuta del lotto con un altro di diversa estensione.

L'Amministrazione, valutate le disponibilità esistenti nei cimiteri comunali e tenuto conto delle dimensioni del nucleo familiare del richiedente, in rapporto alle istanze di concessione cimiteriale già pervenute, si determinerà in ordine alla richiesta di cui al comma 1.

In caso di accoglimento delle istanze di cui al comma 1, inviterà l'interessato a corrispondere per intero l'importo della nuova concessione, restituendogli nel contempo i 2/3 dell'importo pagato per la precedente concessione.

Il lotto originario dovrà essere rilasciato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, salvo diverso avviso dell'Amministrazione in ordine all'eventuale acquisizione del manufatto.

In ogni caso sono a carico del concessionario le spese del nuovo atto di concessione che dovrà essere autorizzato da una delibera di G.M.

CAPO IX INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONI

Art. 72 - Tumulazioni

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro, nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia), separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Lo

spessore delle pareti dei loculi deve essere almeno di cm. 40 tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento, oppure costruzioni in cemento armato.

In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere le strutture impermeabili a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione di colombari, con loculi prefabbricati ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm.5, il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas.

L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3. sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art 28

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

Le deposizioni di cui sopra si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

Art. 73 – Esumazione ordinaria

Le tumulazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio della inumazione. Le fosse liberate da resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri.

Quando, però, si dimostrasse che in un Cimitero col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e se anche con tale provvedimento lo scopo non sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il Cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un Cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode, ed eseguite durante la stagione meno calda. I parenti o altre parti interessate saranno avvertite opportunamente in tempo del giorno e dell'ora dell'esumazione e se credono, possono assistere.

Art 74 - Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dall'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite, alla presenza di un medico del Servizio di Igiene Pubblica e del custode.

Art. 75 - Divieto di esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico incaricato del Servizio di igiene Pubblica, dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 76 - Deposito delle ossa esumate

Le ossa che si rinvengono a seguito delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette od ossarietti posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del Cimitero.

Art. 77 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto, in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombeprivate;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura di due trimestri.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definiti o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 78 - Avvisi di scadenza

L'Amministrazione avvertirà con pubblico manifesto delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente. I parenti o chi è interessato ad assistere alla esumazione possono prendere accordi con la direzione del cimitero.

Art. 79 – Estumulazione

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei famigliari con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrono le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 83.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità Giudiziaria e all'Ufficiale Sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 80 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente. Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Art. 81 - Rinvenimento di materiali e integrità dei resti

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del Cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 82 - Recupero di oggetti preziosi e ricordi

I famigliari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Art. 83 - Disponibilità dei materiali

Ove gli interessati non curino il recupero di materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

CAPO X

CREMAZIONE

Art. 84 - Crematorio

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale più vicino, valutando l'opportunità di intervenire a parziale copertura delle spese di trasporto.

Art. 85 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 285/90 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo o nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio dello Stato Civile.

Art. 86 - Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO XI

DISCIPLINA DELL'ACCESSO DEI VISITATORI AL CIMITERO

Art. 87 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 88 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, il pubblico non si può entrare che a piedi, fatto salvo l'uso di mezzi leggeri per disabili.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
- c) coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 o quando non siano accompagnati da adulti.

Non è consentito accedere e circolare all'interno dei Cimiteri Comunali in altro modo che a piedi.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali ha la facoltà di derogare a quanto previsto al comma 1, concedendo l'accesso al cimitero con mezzi privati:

- a) per coloro affetti da grave deficienza fisica permanente;
- b) per coloro che abbiano compiuto gli 80 anni di età da comprovarsi con un documento di

identità rilasciato da una pubblica amministrazione e non siano in grado di deambulare. A tal fine il Responsabile, per i casi di cui al punto a), rilascerà a chi ne farà richiesta un permesso, di validità in base alla gravità dell'invalidità che può essere per sempre, annuale, triennale, rinnovabile, previa acquisizione della certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica che attesta il grado di inabilità temporaneo o permanente.

Per i visitatori affetti da temporanea incapacità motoria, l'accesso con i mezzi privati sarà autorizzato dal personale di vigilanza o di custodia all'ingresso del cimitero compatibilmente con il traffico esistente al momento all'interno del cimitero medesimo e previa esibizione, da parte dell'interessato, di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante l'impedimento alla normale deambulazione, nei casi in cui detto impedimento non sia palese.

Per i visitatori muniti da speciali tesserini rilasciati da qualsiasi voglia ente o associazione riconosciuta ai sensi di legge deve essere ugualmente registrato e autorizzato dal Responsabile del servizio, senza esibizione da parte dell'interessato di certificazione sanitaria.

Tutti i permessi relativi all'ingresso di automezzi privati all'interno dei Cimiteri Comunali sono sospesi nei giorni festivi e nei giorni 01 e 02 del mese di Novembre, su disposizione del Responsabile dei servizi in qualsiasi altro giorno per motivi di ordine pubblico ovvero per ragioni inerenti alla gestione dell'impianto cimiteriale.

Coloro che a qualunque titolo siano ammessi ad entrare nel cimitero con mezzi propri, dovranno scrupolosamente attenersi al rispetto della segnaletica che regola la viabilità interna, pena l'espulsione dal recinto cimiteriale e fatta salva per gli agenti di Polizia Municipale la facoltà di elevare contravvenzioni.

Art. 89 - Divieti Speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione - del responsabile l'ufficio, per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza il autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicini alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti dei defunti o non preventivamente autorizzati dal responsabile l'ufficio.
- qualsiasi attività commerciale.

E' vietato l'ingresso al cimitero a coloro che trovansi in stato di ebbrezza, di esalamento e a coloro che non siano decentemente abbigliati.

E' vietata altresì l'introduzione di animali anche se condotti al guinzaglio e muniti di museruola.

E' vietato l'ingresso a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico, di Polizia Mortuaria o di disciplina interna ravvisi l'opportunità del divieto temporaneo.

E' vietato l'ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati da un adulto responsabile della condotta del minore.

E' vietato, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, l'accesso alle persone in

massa, se non a seguito di funerali o di cerimonie religiose o civili.

Nei casi di cui ai comma precedenti, il personale in servizio presso il cimitero inviterà i contravventori ad uscire dal medesimo, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio del Nucleo di Polizia Municipale ivi distaccato.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Coloro che a qualunque titolo entrano nel cimitero devono osservare un contegno decoroso e rispettoso del luogo, non commettere atti contrari alla pubblica decenza e non arrecare disturbo alla quiete, non camminare fuori dai viali e dai sentieri a ciò destinati, non sedersi o sdraiarsi sull'erba o sulle sepolture e sui monumenti, non deturpare o imbrattare le sepolture o gli arredi funebri e non arrecare pregiudizio a qualsiasi oggetto all'interno del cimitero sia di proprietà pubblica che privata.

Coloro che contravvengono alle prescrizioni di cui al comma 1°, una volta individuati dal personale del servizio e identificati dagli agenti di Polizia Municipale, saranno passibili di denuncia all'autorità giudiziaria qualora nel comportamento riscontrato si ravvisino estremi di reato, fatta salva comunque per l'Amministrazione o per i soggetti danneggiati la facoltà di rivalersi dei danni subiti.

Art. 90 - Riti Funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali, al fine di predisporre il servizio di vigilanza necessario di concerto con la Polizia municipale.

Art. 91 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Con ordinanza del Sindaco potrà essere ordinata la rimozione di scritte o epigrafi ritenute indecorose o contrarie al sentimento della pietà dei defunti.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.81.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo: è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 92 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvedere per la loro distruzione.

In tutto il cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

In ogni caso i fiori e le piante ornamentali non devono superare il metro di altezza e non devono debordare dall'area della sepoltura.

Art. 93 - Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno, tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il

quale vennero collocate.

Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione delle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso dei Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO XII

DISPOSIZIONIVARIE

Art 94 - Mappa

Presso l'ufficio comunale " Servizi cimiteriali" è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, che può essere tenuto con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 95 -Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa, in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero della concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 96 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285 , il registro delle operazioni Cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 97 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe Cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 9 terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri del Comune.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il luogo e la data della sepoltura.

Art. 98 - Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO XIII NORME SUL PERSONALE

Art. 99 – Compiti del personale addetto ai singoli servizi

Il personale addetto ai servizi funerari cimiteriali dovrà indossare durante l'orario di lavoro la divisa fornitagli dall'Amministrazione di cui all'allegato "A" al presente Regolamento.

Alla direzione del Servizio di gestione dei servizi cimiteriali deve essere preposto un Funzionario direttivo, con il precipuo compito di organizzare ed assicurare la corretta funzionalità di tutti i servizi cimiteriali sui quali sarà tenuto a vigilare, in conformità alle norme di legge e del presente regolamento.

Il personale operante presso il cimiteri è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal Dirigente dei servizi cimiteriali.

fatte salve le mansioni a ciascuno assegnate dal vigente regolamento organico e dai contratti di lavoro il personale addetto alla custodia del cimitero deve in particolare:

- essere sempre presente e reperibile nel Cimitero durante le ore di servizio e non può assentarsi senza giustificato motivo.
- avere in custodia le chiavi relative ai diversi locali del cimitero, delle quali si potrà disporre da parte del personale autorizzato dietro suo consenso.
- vigilare sulla scrupolosa tenuta dei registri in dotazione all'ufficio del cimitero e sul costante aggiornamento degli archivi.
- riferire al Responsabile dei servizi su tutto quanto possa richiedere l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultimo o di altre autorità
- controllare inoltre i dati riportati nelle licenze di sepoltura
- Registrare tutte le operazioni cimiteriali sia ordinarie che straordinarie autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Dirigente dei servizi del Cimitero e dagli altri organi competenti:
- procedere inoltre alla catalogazione e conservazione e archiviazione di tutti i fascicoli d'ufficio.
- verificare che tutti i documenti pervenuti con le salme siano regolari e che il cognome o il nome indicato in ciascun feretro corrisponda esattamente a quello indicato nei medesimi documenti.
- Nel caso in cui la salma pervenga al Cimitero per disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, o a disposizione della stessa, curare che esse venga collocata a deposito presso la sala autoptica, in attesa che detta Autorità rilasci il N.O. al seppellimento e sempre che pervengano i prescritti documenti rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile.
- curare che l'accesso dei visitatori al Cimitero avvenga nel rispetto del presente regolamento.
- All'orario di chiusura del Cimitero non fare entrare all'interno del recinto cimiteriale alcuna persona, senza il permesso .
- Non allontanarsi mai dall'ingresso senza idonea sostituzione, né lasciare incustodita la porta d'accesso.
- ricevere le salme che pervengono al Cimitero fuori dall'orario di normale accesso, facendole depositare nella camera mortuaria provvedendo in tal caso a ritirare i

documenti, che conserverà e consegnerà all'inizio dell'orario di servizio.

- curare il servizio di giardinaggio all'interno dei Cimiteri Comunali.

Sotto la direzione del Dirigente l' Area tecnica, il personale incaricato dei servizi tecnici cimiteriali deve:

- curare tutti i procedimenti e incombenze di natura tecnica inerente il servizio cimiteriale in conformità al presente regolamento e per quanto compatibile al Regolamento edilizio comunale.
- sovrintendere ai lavori effettuati dall'Amministrazione nei Cimiteri Comunali ed è responsabile della buona esecuzione delle opere nel rispetto delle piante planimetriche dei Cimiteri stessi.
- sorvegliare le opere poste in essere dai concessionari di sepolture private, suggerendo quegli eventuali interventi in corso d'opera ritenuti necessari al fine di assicurare in ogni momento la conformità del manufatto al progetto approvato dal Comune.
- verificare la conformità degli interventi di manutenzione alle autorizzazioni rilasciate;
- Relazionare al Responsabile dei servizi cimiteriali su ogni eventuale abuso riscontrato per l'adozione dei provvedimento consequenziali.

Art. 100 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare.

TITOLO II
ATTIVITÀ CONTRATTUALE
CAPO I
CONCESSIONI DI SEPOLTURE COMUNI E PRIVATE

Art. 101 - Concessioni

(Modificato, il comma 2, con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 17.03.2009)

Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie, associazioni o confraternite, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Ai privati il Comune può concedere l'uso delle aree esclusivamente per la costruzione di cappelle di tipo A, B e D, mentre alle congregazioni storiche ed in possesso dei requisiti per legge, viene assentita la possibilità di realizzare loculi a colombaia.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni di aree cimiteriali di cui ai commi precedenti sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo da chiedersi prima della scadenza del termine, ad istanza dell'avente diritto secondo le modalità di cui all'art. 70.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo e di cimitero.

Determinata in base alle norme della presente disciplina, a quelle contenute nel Regolamento Edilizio Comunale ed alle vigenti normative in materia.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le controversie inerenti ad atti o provvedimenti comunque relativi al rapporto di concessione cimiteriale, che non attengono all'aspetto patrimoniale del rapporto medesimo, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 5, 1° comma L. 06.12.1971, n. 1034.

Alla concessione delle aree disponibili si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e la disponibilità dell'area prescelta e prioritariamente da sud verso nord e da est verso ovest.

Art. 102 - Previsione delle aree per sepolture private

Le aree destinate alle sepolture private devono essere previste nel piano cimiteriale. Presso l'Ufficio Tecnico Comunale e gli Uffici competenti il servizio di gestione dei servizi cimiteriali e all'interno del Cimitero deve essere esposta al pubblico la planimetria dell'area cimiteriale con le concessioni già deliberate.

Art. 103 - Caratteristiche ed uso delle sepolture private.

Le attribuzioni in uso di sepolture private vengono date a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.

Con esse il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera, costruita dal comune, ovvero area cimiteriale da adibire a sepoltura.

Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione.

Art. 104 - Trasmissione del diritto d'uso

Alla morte del titolare della concessione subentrano gli aventi titolo, i quali rispondono in solido a norma di Legge degli obblighi derivanti dalla Concessione, e sono tenuti a denunciare al Comune, entro un anno, questa loro qualità.

Art. 105 - Modalità per la Concessione di un'area cimiteriale (Modificato con delibera di Consiglio comunale n 5 del 10/02/2021)

- 1. La concessione di aree cimiteriali ai privati sarà rilasciata a condizione che il richiedente soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:**
 - a. Essere nato nel comune di Borgetto;**
 - b. Essere residente nel comune di Borgetto o esserlo stato per almeno 5 anni consecutivi;**
 - c. Avere comprovate origini di Borgetto.**
- 2. Con riferimento al requisito di cui alla lettera c) del comma precedente per origine di Borgetto si intende la parentela fino al secondo grado in linea diretta o in linea collaterale con un nato a Borgetto o residente in vita a Borgetto per almeno 5 anni consecutivi, i richiedenti non nati a Borgetto ne ivi residenti, dovranno integrare la documentazione da inoltrare al Sindaco di cui al successivo comma 3 i documenti anagrafici che attestino la loro origine.**
3. Per ottenere la concessione di aree per costruzione di sepolcri, gli interessati devono inoltrare al Sindaco:
 - Richiesta in bollo;
 - Planimetria cimiteriale con indicazione dell'area desiderata;
 - Certificato di nascita e residenza dell'intestatario richiedente o del legale rappresentante;
 - Fotocopia documento di riconoscimento;
 - Fotocopia del codice fiscale.
4. La documentazione deve essere presentata al Comune e registrata al protocollo generale che costituisce prova della data di presentazione per ogni determinazione di diritto di precedenza nell'assegnazione dell'area prescelta.
5. La concessione si rilascerà con un da apposito contratto che dovrà sottoscrivere entro venti giorni dalla esecutività del provvedimento ed essere sottoposto a registrazione fiscale.
6. Il concessionario non potrà cederla a terzi e avrà l'obbligo di presentare sollecitamente il progetto esecutivo.

Art. 106 - Costruzione di sepoltura privata

Il Comune può porre a disposizione di privati anche aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie.

La concessione di dette aree, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, sono al tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

La Giunta Comunale con proprio atto, nello stabilire le tasse di concessione, determinerà anche le durate.

Le costruzioni delle tombe di famiglia e/o cappelle gentilizie dovranno essere eseguite direttamente dai privati dietro rilascio di concessione edilizia, su presentazione di regolare domanda con allegato progetto da sottoporre al preventivo parere della Commissione edilizia e del Funzionario Medico del Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell'U.S.L. Ad opera finita e prima dell'uso le tombe di famiglia o cappelle gentilizie dovranno essere muniti di certificato di abitabilità; l'uso di tali costruzioni private avverrà solo dopo il parere favorevole del Funzionario Medico del Servizio di igiene Pubblica e del Territorio dell'U.S.L. Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, dipendendo da propria e vera concessione d'uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescrittibile, quindi incapace di rapporti

giuridici privati e riflettendo il diritto di sepolcro fatti e cose fuori commercio.

Pertanto nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il comune ha il diritto di rientrate nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

Art 107 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 93, secondo comma, del D.P.R. n. 803/75 è facoltà della Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzioni indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra. L'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 108 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, o sia stata trasferita a terzi;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio alla stabilità delle opere;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- quando scaduti massimo 5 anni dalla concessione, non sia stato realizzato il manufatto.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra e adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 109 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco provvederà se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario Comune.

Dopo di ché il Sindaco provvedere emetterà ordinanza di demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

Art. 110 – Permuta

La permuta di eventuali aree potrà essere ammessa previa dimostrazione della Concessione delle stesse con documenti idonei o testimonianze.

Art. 111 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo in quest' ultimo caso quanto disposto dalle leggi vigenti.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di concessione, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione Comunale a proprie spese collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Alla scadenza di ogni periodo di concessione delle sepolture (tombe di famiglie - monumentali - cappelle gentilizie) gli interessati dovranno chiederne conferma e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento, della tomba o della cappella.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale prescrizione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi, la sepoltura, il monumento o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata sempre gratuitamente.

Art 112 - Loculi ossari

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e che le famiglie non intendessero mandare nell'ossario comune vengono concessi appositi loculi ossari ove questi esistano.

In ogni loculo ossario non possono essere collocati che i resti di una sola salma. Tali resti devono essere raccolti in cassetta in lamiera di zinco di spessore non inferiore a millimetri 0.660, saldata a fuoco, portante all'esterno il nome e cognome del defunto.

Art. 113 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri.

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate a raccogliere salme o resti mortali contemplate dall'art. 340 del TU delle leggi sanitarie 27-7-1934. n.1265 occorre l'autorizzazione del prefetto sentito il consiglio Provinciale di Sanità. Il richiedente farà eseguire a propria cura e spese apposita ispezione dalla Commissione Provinciale per i Cimiteri.

La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della concessione edilizia nel rispetto del piano urbanistico.

Art. 114 - Tumulazioni in cappelle private o gentilizie

Per le tumulazioni nelle cappelle private o gentilizie, oltre l'autorizzazione al seppellimento occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto di ricevere la sepoltura nella cappella.

Il comune non può, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e/o Gentilizie.

Art. 115 - Requisiti delle cappelle fuori del cimitero.

Le cappelle private e/o gentilizie costruite fuori dal cimitero dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal D.P.R. 10.9.1991, n.245 per le sepolture private esistenti nei cimiteri. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso saranno consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m. 200 da fondi di proprietà degli Enti e/o delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

CAPO II

CONCESSIONIE LOCULI COMUNALI A COLOMBAIA

Art. 116 – Diritto esclusivo del Comune alla costruzione di loculi a colombaia.

(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n 31 del 17.03.2009)

L'Amministrazione Comunale, allarga il diritto dell'uso di aree per la costruzione di loculi a colombaia anche alle Confraternite o alle Congregazioni.

Art. 117 - Modalità per la Concessione di sepoltura privata individuale

(Modificato, il comma 2, con delibera di Consiglio Comunale n 31 del 17.03.2009)

La concessione dei loculi deve risultare da regolare atto scritto e redatto nelle forme di legge. Tutte le spese sono a carico del concessionario.

La concessione di sepoltura privata individuale (loculo comunale), su richiesta dell'interessato il loculo verrà concesso a persona vivente, solo in caso di decesso del coniuge, purché il richiedente abbia superato il 70° anno di età.

I loculi individuali comunali vengono assegnati secondo l'ordine di richiesta che può essere formalizzata solamente all'atto del decesso ed attribuiti rigorosamente secondo l'ordine progressivo di numerazione.

Viene consentito, in caso di decesso del coniuge superstite, che si vuole ricongiungere con l'altro coniuge , la tumulazione su due loculi sovrastanti, previa estumulazione del primo coniuge e previo pagamento dell'eventuale conguaglio di tariffa.

Sono da considerarsi a carico degli eredi tutte le spese per la estumulazione e tumulazione dei soggetti di cui sopra.

Può farsi la concessione in vita, in via eccezionale ed a giudizio dell'organo competente a rilasciare la concessione, tenuto conto dell'età del destinatario e della disponibilità delle sepolture, se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte; in tal caso è l'amministrazione ad indicare la sepoltura che può essere concessa, previo pagamento oneri ed eventuali spese stabilite dal responsabile del servizio cimiteriale.

La durata della concessione decorre dalla data di concessione.

Art. 118 – Tariffe loculi Cimiteriali

(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 17.03.2009)

La tariffa di concessione viene stabilita tenendo conto del costo per fila composta di n. 5 loculi e differenziata come segue a partire dal basso e dell'ubicazione dei loculi , generalmente realizzati su cinque file:

a.	posti di 1^fila	€1.000,00
b.	posti di 2^fila	€1.350,00
c.	posti di 3^fila	€1.250,00
d.	posti di 4^fila	€ 900,00
e.	posti di 5^fila	€ 500,00

Il prezzo dei loculi – determinato annualmente dalla Giunta – terrà conto del costo sostenuto e delle variazioni annuali dell' indice ISTAT sul costo della vita riferito all'anno precedente.

Art. 119 – Spese manutenzione loculi

Le spese di manutenzione dei loculi sono a carico dei privati concessionari. Ove quest'ultimi non provvedano, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa da parte del Comune concedente nei confronti dei privati concessionari.

Art. 120 – Modalità di sepoltura e durata della concessione.

In ogni loculo deve trovare posto un solo feretro, così come stabilito dall'art.76, Comma 1, del vigente Regolamento di Polizia mortuaria 10.09.1990, n.285, con la sola eccezione del decesso di due o più gemelli entro il primo semestre di vita, le cui salme dovranno essere poste, comunque in casse separate riportanti il nome del defunto.

Il diritto di sepoltura è esercitato in favore della persona per la quale viene effettuata la concessione e non può essere ceduto in alcun modo e per nessun titolo ad altre persone, salvo che non sussiste rinuncia o revoca. In tal caso il concessionario perde ogni diritto.

La durata della concessione è stabilita in anni trenta dalla data dell'assegnazione. Alla scadenza il Comune rientrerà in possesso del loculo ed i resti mortali saranno trasferiti nell'ossario comunale.

Agli eredi è data facoltà di rinnovo della concessione ogni venti anni, sino a tre volte, dietro pagamento della tariffa in vigore all'epoca della scadenza.

Art. 121 – Decorazioni sulle lapidi

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le incisioni da farsi sulle lapidi non potranno essere eseguite e posta in opera senza il permesso del Comune.

I rivestimenti esterni devono essere realizzati esclusivamente in marmo bianco. E' vietata la posa in opera di oggetti mobili sporgenti oltre cm.25 dalla lapide.

Art. 122 – Manutenzione dei loculi

Le spese di manutenzione dei loculi sono a carico dei privati concessionari. Ove questi ultimi non provvedano, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa da parte del Comune concedente nei confronti dei privati concessionari.

Art. 123 – Concessione loculi a titolo gratuito.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere a titolo gratuito, con apposito atto deliberativo della G.M., eventuali loculi disponibili nei casi di accertato stato di indigenza della famiglia del deceduto e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO III CAPO I CONCESSIONE EDILIZIA

Art. 124 - Opere soggette a Concessione edilizia

Sono subordinate al rilascio della Concessione edilizia le seguenti opere: a) nuove costruzioni da realizzarsi sia con metodi costruttivi tradizionali sia con l'uso di metodi di prefabbricazione parziale o totale; b) demolizione totale o parziale con contemporanea

ricostruzione di manufatti esistenti; c) ampliamenti e sopraelevazioni di manufatti esistenti; d) opere di ristrutturazione edilizia e urbanistica; e) esecuzione, anche da parte di privati, di opere di urbanizzazione in attuazione agli strumenti urbanistici.

Art. 125 - Opere soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione rilasciate dall'Ufficio Responsabile del Servizio Tecnico competente del Comune e del Responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 37 del 10/8/85:

- interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22 Aprile 1994, recepito dall'art. 37 della L.R.4/96;
- le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di costruzioni esistenti;
- le occupazioni di suolo mediante deposito temporaneo di materiali;
- coloriture e decorazioni di edifici esistenti;
- l'apposizione, rimozione, modifica di corpi illuminanti, lapidi, monumenti, iscrizioni, targhe.

Le opere relative a manufatti e costruzioni inclusi dal presente Regolamento tra quelli sottoposti a tutela, sono soggette ad autorizzazione previo parere consultivo della Commissione Edilizia e da un esperto in restauro.

L'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di centoottanta giorni dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori comunicando al Sindaco la data del loro inizio.

L'autorizzazione non comporta gli oneri previsti dall'art. 3 della L. n. 10/77.

Art. 126 - Opere eseguibili in assenza di concessione e autorizzazione ma previa comunicazione.

Le opere eseguibili senza concessione o autorizzazione ma previa comunicazione sono le opere che non modificano la sagoma delle costruzioni né il numero dei loculi presenti all'interno, non rechino pregiudizio alla statica della costruzione.

Art. 127 - Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione.

Le opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione sono: opere di manutenzione ordinaria delle costruzioni; opere di smaltimento delle acque piovane.

Art. 128 - Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguiti senza domanda preventiva le sole, opere provvisorie urgenti, per evitare danni o pericoli, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e presentare al più presto domanda di Concessione o autorizzazione.

Art. 129 - Demolizione e ricostruzione

Sono classificati come interventi di demolizione gli interventi che volti a rimuovere in tutto o in parte, manufatti preesistenti.

L'intervento di demolizione e ricostruzione è soggetto a concessione edilizia nel caso riguardi l'intero manufatto preesistente o parte di esso.

Le demolizioni da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi e oggetto o di autorizzazione o di concessione.

La domanda di demolizione deve essere corredata da:

- una planimetria in scala 1:200 intesa rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto del cimitero;

- rilievo completo dello stato di fatto del manufatto da demolire comprendente planimetrie, alzati,
- sezioni (in scala 1:100) con dettaglio di eventuali particolari architettonici di pregio a scala minore;
- documentazione fotografica del manufatto da demolire da cui si possa vedere il manufatto in tutti i suoi aspetti;
- documentazione relativa alle caratteristiche e destinazione del manufatto stesso;
- relazione circa le modalità tecniche della demolizione; alla libertà da salme o oggetti all'interno del manufatto da demolire

In caso di inosservanza anche parziale degli impegni prescritti nelle presenti norme. l'Amministrazione Comunale può compiere l'intervento sostitutivo in danno dell'inadempiente; l'autorizzazione a demolire manufatti comunque soggetti a tutela della Soprintendenza ai Beni Culturali o di altri enti, o dalla presente disciplina e subordinata all'eventuale nulla-osta;) delle competenti autorità qualora l'autorizzazione sia conseguita con il silenzio assenso, il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al Sindaco.

La concessione o autorizzazione non può essere rilasciata senza conseguimento del permesso di scarica degli sfabbricidi.

Art. 130 - Domanda di concessione edilizia

La domanda di concessione edilizia per eseguire i lavori di cui al precedente art. 81. deve essere redatta in carta da bollo, firmata dal proprietario, e indirizzata al Sindaco.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente.

- l'elezione di domicilio nel Comune da parte del proprietario;
- titolo da cui risulti la concessione dell'area su cui costruire;
- l'impegno ad osservare le norme al presente regolamento e le leggi Vigenti;
- l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e del tecnico dell'impresa, di comunicare entro otto giorni successivi eventuali cambiamenti sotto pena, in caso di inadempimento, della decadenza d'ufficio della concessione,

Progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi o Collegi professionali della Repubblica.

Art. 131 - Documentazione a corredo della domanda di concessione

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di concessione è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:

- Copia della concessione dell'area;
- corografia in scala 1:2000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;
- planimetria della località in scala non inferiore a 1:500 estesa per un raggio di mt 40 riportante la precisa - ubicazione dell'opera all'interno del cimitero:
- planimetrie del lotto in scala non inferiore ad 1:200:
- planimetria del manufatto da realizzare, con alzate, sezione. pianta di copertura, in scala non inferiore a 1:100;
- ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, ed in particolar modo devono essere evidenti le dimensioni dei loculi, l'altezza e la superficie complessiva del manufatto, gli spessori dei singoli muri, devono altresì essere indicati i lati interni ed esterni delle piante; eventuali particolari in scala 1:50 o 1:20 o 1:10 con la rappresentazione in dettaglio di eventuali particolari costruttivi e decorativi.

Nel caso di interventi su manufatti esistenti, la documentazione fotografica di tutti i prospetti esistenti.

Il progetto dovrà essere corredato da una relazione tecnica con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle rifiniture esterne dei manufatti,

dello scarico delle acque meteoriche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi a scala maggiore, nonché fotografie, disegni, plastici, campionature di materiali, che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Nel caso di divergenza tra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

I disegni e gli allegati di progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm 21x29.7.

L'Amministrazione Comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata dal quale risultino il numero di pratica e la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

Art. 132 - Istruttoria preliminare dei progetti

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compilata entro 180 giorni dagli uffici Comunali competenti.

Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficienti o mancanti nonché il parere delle competenti Soprintendenze ai monumenti se necessario. La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di concessione edilizia e sulla relativa ricevuta.

Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della concessione stessa.

Art. 133 - Rilascio della Concessione Edilizia

Sentito il parere della Commissione Edilizia l'Ufficio Tecnico Comunale, dichiara approvato o respinto il progetto dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge e motivando l'eventuale diniego.

In caso d'avvenuta approvazione da parte della Commissione edilizia e/o dall'Ufficio Tecnico Comunale il richiedente concessione trasmetterà tutti gli atti necessari alla concessione (versamenti vari, N.O. del Genio Civile, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. ecc) acquisiti i quali entro i successivi 30 giorni rilascia la concessione.

Copia della concessione edilizia sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e se ne potrà prendere visione presso gli uffici comunali.

Il rilascio della concessione edilizia è sempre subordinata all'osservanza delle modalità previste dall'art. 5 e della legge 28/01/77, n° 10.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato.

Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della concessione nello stesso provvedimento dovrà essere annotato il parere difforme della commissione edilizia.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che un nuovo esame.

L'inizio dei lavori è subordinato alla presentazione all'ufficio Comunale del progetto vistato dal Genio Civile (nel caso di strutture che richiedano tale N.O).

Alle procedure di concessione si applicano in ogni caso le prescrizioni di cui della L.R. 31 5 1994 n.17.

Art. 134 - Contributi per il rilascio della Concessione edilizia

Le concessioni edilizie sono soggette:

- al pagamento dei Diritti di segreteria vigenti per legge;
- al pagamento cauzionale pari al 10% del valore del costo area concessa, che sarà svincolata all'ottenimento del certificato di abitabilità;
- al pagamento dell'importo di Euro 100,00 a titolo di spese consumo energia elettrica, acqua e occupazione suolo pubblico.

Art. 135 - Titolarità, durata, decadenza e proroga della Concessione edilizia

La Concessione edilizia è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamenti che disciplinano l'attività edilizia.

La Concessione edilizia è valida esclusivamente per il proprietario od avente titolo come da articolo 36 della L.R. 71/78. salvo il caso di cui all'art. 11 della medesima legge.

In caso di trasferimento del manufatto l'acquirente, gli eredi e gli aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al comune che provvederà alla volturazione della concessione fermo restando il periodo di validità dell'originaria concessione.

All'atto di concessione saranno indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non potrà essere superiore ad un anno alla scadenza del quale, se le opere non risultano iniziate, la relativa concessione è automaticamente decaduta.

L'esecuzione delle opere relative alla Concessione edilizia devono effettuarsi entro 24 mesi dalla data di inizio lavori, pena la decadenza della concessione dell'area.

Qual'ora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

L'Ufficio Tecnico potrà concedere ai termini predetti, per motivi documentati e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 1 anno senza penalità, scaduti i quali si applica una penale del 10% del corrispettivo della Concessione dell'area, da prelevarsi dalla somma cauzionale disposta, per un massimo di altri 12 mesi continuativi di proroga. La domanda di proroga rivolta al Sindaco va avanzata dal Concessionario a mezzo di lettera raccomandata.

La concessione edilizia decade altresì:

- quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data nei termini e nei modi la prescritta comunicazione al Comune.

- quando la concessione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero;

Art. 136 - Richiesta di concessione edilizia in variante

I lavori per i quali è stata conseguita la concessione dovranno essere eseguiti conformemente al progetto presentato unitamente alla richiesta e alle eventuali prescrizioni contenute nella concessione.

Nel caso in cui si intenda apportare varianti al progetto approvato relativamente alla struttura, alla distribuzione dei loculi e ai prospetti dei manufatti, va richiesta apposita concessione edilizia in variante entro i termini di legge, cioè prima dell'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 15 della L. 47/85.

La richiesta di tale concessione deve essere corredata dal progetto di variante, redatto con le modalità indicate nel precedente art. 88.

Si intende variante qualsiasi opera che non alterando il volume complessivo ne modifichi, l'ubicazione, la struttura portante, la distribuzione, i prospetti.

Le determinazioni della Commissione edilizia e il rilascio della Concessione in variante, avverranno entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti stessi.

Le opere in variante non potranno comunque essere eseguite prima del rilascio della concessione anche se abbiano già conseguito il parere favorevole della Commissione edilizia.

Ogni altra opera che comporti anche una variazione di volume comporterà la richiesta di una concessione.

Art. 137 – Responsabilità

Sono tutti responsabili nei limiti delle vigenti leggi e ciascuno per la sua parte dell'inosservanza delle norme generali di legge, regolamenti, modalità di esecuzione

prescritte nella concessione edilizia: nella concessione edilizia;

- il proprietario titolare della concessione;
- il progettista;
- il direttore dei lavori;
- il titolare dell'impresa costruttrice.

Art. 138 - Domanda per ottenere l'autorizzazione

Chiunque intende richiedere l'autorizzazione per gli interventi di cui al precedente art. 82, deve presentare al Sindaco domanda in carta da bollo, contenente l'indicazione del nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente.

Nella domanda devono essere indicati:

- 1) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento e delle leggi vigenti;
- 2) l'elezione del domicilio nel comune da parte del richiedente:

A corredo della domanda deve essere allegata la seguente:

- Planimetria o pianta quotata dell'area o dell'immobile con l'individuazione dell'opera oggetto della richiesta di - autorizzazione in scala opportuna;
- una o più sezioni verticali quotate secondo la linea di maggiore importanza o pendenza;
- Relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell'opera da eseguire o da degli eventuali allacciamenti e scarichi nonché degli accessi dagli spazi pubblici;
- Relazione storica inerente la costruzione oggetto delle opere nei casi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione.

La domanda di autorizzazione si intende favorevolmente accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 139 - Comunicazione

Le opere di cui al precedente art.83 sono soggette ad una comunicazione al Sindaco prima dell'inizio dei lavori.

La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica con la descrizione delle opere da realizzare.

Art.. 140 - Apposizione di lapidi -Costruzioni

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero si dovrà ottenere la autorizzazione del Sindaco.

I progetti per la costruzione di tombe, i monumenti funebri, le sepolture private debbono ottenere oltre che l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, anche il parere della Commissione Edilizia Comunale.

Art. 141 - Recinzione di aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio occupato con apposito assito di tavole.

E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle pubbliche discariche o ad altro luogo autorizzato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere, in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 142 - Introduzione e deposito di materiali

La circolazione dei veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla sorveglianza del cimitero.

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui al seguente art. 80 o spazio autorizzato.

E vietato attivare nell'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruirvi

baracche.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce ecc.

Art. 143 – Orario di lavoro

Il Sindaco fissa con propria ordinanza gli orari per l'esecuzione dei lavori di cui agli artt. che precedono, da eseguirsi all'interno del Cimitero.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo concessione di speciali autorizzazioni, quando si tratti di opere urgenti che non ammettono deroghe.

Art. 144 - Doveri del concessionario di sepoltura

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili od anche solo opportuni per ragioni di decoro e sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se nel caso, con ordinanza sindacale.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure od indecorose, il Sindaco sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impegnare nell'esecuzione delle opere stesse.

Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

CAPO II

TIPOLOGIA E ARREDO DELLE SEPOLTURE

Art. 145 - Generalità

Le nuove costruzioni, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, dovranno caratteri di intervento, di rifinitura e di arredo conformati anche alle norme definite nel presente Capo. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere preventivamente campioni dei materiali che si adotteranno per l'esecuzione dei progetti.

Art. 146 - Nuove costruzioni

Le nuove costruzioni dovranno essere quanto più simili per forme e dimensioni alle sepolture esistenti nell'antico cimitero; ciò vale anche per le sepolture che si realizzeranno nel nuovo ampliamento. Dovranno quindi essere adottati schemi di copertura, di ingressi, di infissi, di decoro di facciata, di colore di intonaci quanto più aderenti alle preesistenti costruzioni, di modo che il vecchio e il nuovo cimitero si armonizzino.

Art. 147 - Paramenti esterni

Gli interventi devono tendere ad assicurare il rispetto degli elementi originari (nel caso di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione) quali: basamento, lesene, paraste, fasce, cornicioni, cornici degli infissi, elementi in ferro battuto, elementi decorativi.

Va assicurato l'uso dei materiali della tradizione nei casi di sostituzione o integrazione di materiali fatiscenti (elementi in pietra, in ferro battuto, infissi in legno, ecc.).

Va escluso l'utilizzo di materiali di finitura non adeguati alle caratteristiche dei manufatti, sia esistenti che da costruire, di cui si darà specificazione nei successivi articoli.

Art. 148 - Coperture

Gli interventi devono tendere ad assicurare il mantenimento dello schema di copertura preesistente, ovvero a due falde con impiego di tegole o coppi siciliani.

Per nuovi interventi di edificazione, deve essere usato uno schema di coperture quanto più possibile simile alle preesistenti coperture, con impiego di coppi siciliani o guaina in rame.

Art. 149 - Basamenti

Costituisce basamento di una costruzione, la fascia orizzontale di attacco a terra del manufatto, per tutta la lunghezza del perimetro dello stesso.

L'intervento sul basamento è collegato a problemi di isolamento e di umidità causata sia da risalita sia dagli agenti atmosferici.

I basamenti originari in pietra a faccia vista vanno mantenuti e la superficie lapidea va protetta con opportuni prodotti, non formanti pellicole superficiali.

Tutte le murature in pietra a faccia vista devono essere fissate con malta di calce e sabbia di fiume.

I basamenti ad intonaco, con eventuali modanature, vanno liberati da rivestimenti aggiunti e le parti andranno reintegrate in modo da ricomporre l'originario paramento. Per le nuove costruzioni, per il rivestimento del basamento non devono essere usate mattonelle di ceramica, grès o cemento.

E' consentito l'impiego di mattoni di cotto non smaltato, di marmi o pietre non lucidati.

Art 150 - Decorì di facciata

Si definiscono lesene o paraste gli elementi verticali con o senza decorazioni, a semicolonna o a fusto piatto, in genere raccordati con capitelli alle fasce o comici dei manufatti.

Le comici sono in genere poste a conclusione degli edifici (cornicioni).

I suddetti elementi sono prevalentemente in pietra, anche scolpita e modanata a faccia vista, ovvero ottenuti con intonaco a rilievo su opera muraria.

Gli interventi devono essere volti al rispetto strutturale e stilistico - formale delle partiture architettoniche.

La pietra o il marmo vanno lasciati a faccia vista, e se ricoperti di pittura, vanno ripuliti e integrati nelle parti mancanti.

Gli intonaci vanno ripresi e integrati dello stesso colore del resto della facciata.

Nelle nuove costruzioni (così come nel restauro o manutenzione delle preesistenti), è espressamente vietato il rivestimento delle facciate di prospetto di cappelle o colombari con marmo o pietra, dovendosi limitare il loro impiego al solo basamento e ad eventuali targhe, lapidi, ecc.. rimanendo le rimanenti parti intonacate.

Art. 151 - Porte e finestre

Le porte d'ingresso alle cappelle presentano dei caratteri omogenei pur essendo presenti più tipologie.

Due sono le tipologie prevalenti ad arco a tutto sesto e ad arco a sesto acuto, con soprastante oculo circolare.

Sono arricchiti da paraste e lesene o da semplici comici, realizzati entrambi o in muratura o in pietra.

Gli oculi presenti in facciata, pur essendo tutti circolari, differiscono per il tipo di chiusura che può essere con griglia in ferro battuto a motivi decorativi o in pietra con fono a decoro.

Gli interventi di restauro sono volti al rispetto degli elementi di decoro architettonico.

Per le nuove costruzioni sia nel vecchio che nel nuovo cimitero, nella progettazione degli ingressi si dovrà tenere conto delle tipologie e materiali presenti nel vecchio cimitero.

Art. 152 - Infissi e gronde

Gli infissi delle porte e delle finestre devono essere in legno oppure in ferro battuto, essendo espressamente vietato l'uso di infissi in alluminio anodizzato o lamierino.

E' anzi opportuno sostituire dove possibile, gli infissi di questo tipo con infissi in legno o ferro battuto.

I disegni delle inferriate in ferro battuto potranno attingere liberamente al vasto campionario della tradizione, vantando Borgetto un'antica tradizione nelle opere in ferro battuto.

Le gronde e i pluviali dovranno essere in rame.

Art 153 - Colore degli intonaci e dei paramenti murari

I colori degli intonaci dei paramenti murari devono essere quanto più possibile simili all'originale coloritura.

Nelle nuove costruzioni le coloriture consentite per detti intonaci saranno quelle della gamma delle terre naturali (ocra, beige, crema, ecc.) o, in alternativa, del bianco.

Art. 154 - Ornamento delle tombe

Lapidi, croci, epigrafi od altri segni da apporre sulle fosse del campo comune o ai loculi devono essere di caratteristiche, forme e contenuto sobri e dai colori non accesi.

A copertura delle fosse di inumazione possono essere poste delle lapidi a filo di terra oppure soltanto la croce con una epigrafe che riporti le generalità del defunto.

Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'in quadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a cm. 20.

Per le tombe sotterranee sono consentiti rivestimenti in marmo o con mattoni di cotto smaltato fatti a mano, dai motivi decorativi tradizionali, come già nelle preesistenti tombe del vecchio cimitero.

CAPO III

IMPRESE E LAVORATORI PRIVATI

Art. 155 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a libera scelta, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

Prima dell'inizio di qualsiasi tipo di lavoro su tomba, sia in concessione che comunali, è fatto obbligo presentare le relative autorizzazioni al Custode del Cimitero, fatto salvo il disposto del successivo comma;

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi croci, ecc.. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, previa autorizzazione del responsabile del servizio tecnico da esibire al custode del cimitero.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori, e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni previste dal regolamento vigente.

Art. 156 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri

I singoli progetti di esecuzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio tecnico Comunale su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 157 - Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 158 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del custode del cimitero.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Art. 159 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato.

Art. 160 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 161 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere e anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e procedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 162 - Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO IV ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 163 – Illuminazione votiva - Gestione del Servizio

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio di illuminazione votiva nel cimitero Comunale direttamente in economia; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.

Il servizio compete al Responsabile dei servizi cimiteriali - sezione Gestione lampade votive, il quale provvede tramite personale incaricato alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, non ché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

Articolo 164 - Domanda di Abbonamento - Durata - Scadenza - Tariffa

Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta in bollo al Responsabile del Servizio cimiteriale.

L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari a colombari e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, lapidi alla memoria (loci) ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 5 Watt; è vietato pertanto utilizzare lampade ad altra fonte di energia salvo quanto previsto nel seguente comma 3.

Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.

Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di unanno.

In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.

La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione.

Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente alla cassa dell'Ufficio Lampade Votive oltre alle spese di primo impianto.

Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.

Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:

a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese

di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;

b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

Può essere richiesto un contratto di luce votiva definito "perpetuo" ma che di fatto ha come tempo massimo la durata della concessione massima che è stata stabilita nel precedente art. 59 di 99 anni per le Tombe di Famiglia ovvero nel precedente art. 79 di 30 anni per i loculi ad un posto. Tale tipologia speciale prevede un contratto con pagamento in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata del contratto stesso. Il contratto sarà caratterizzato da clausole che garantiranno la costante erogazione del servizio, manutenzione ed aggiornamenti fatto salvo quanto disposto dal seguente art. 74 . Tale tipologia sarà prevista nell'apposita "griglia tariffaria cimiteriale".

Articolo 165 - Lavori di Manutenzione

In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio Lampade Votive stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ricollegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente da addetti dell'Ufficio Lampade votive; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa come sarà appositamente fissata in "griglia tariffaria cimiteriale".

Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa appositamente fissata sulla "griglia tariffaria cimiteriale", salvo quanto disposto dal successivo art. 75.

Articolo 166 - Interruzioni o Sospensioni di Corrente

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc... Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Articolo 167 – Divieti

E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto alla quale interruzione si provvederà entro 15 gg. dalla di ricezione riscontrata.

Articolo 168 – Riserva

Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.

Il Comune disporrà, secondo proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli

utenti sulla base di effettive economie verificatesi.

Articolo 169 – Reclami

Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente all'Ufficio Lampade Votive, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

Articolo 170 - Decesso del Titolare Del Contratto: Variazione Dell'intestazione .

In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione.

TITOLO IV

NORME FINALI

CAPO I

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 171 - Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari del defunto possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 172 - Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all' interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 173 – Toponomastica e segnaletica cimiteriale

Il Comune si fa carico di provvedere alla toponomastica e alla segnaletica all'interno del cimitero, tenendo comunque conto della tipicità e della sacralità del luogo.

Spetta al Consiglio comunale la competenza a deliberare sull'attribuzione ex novo e/o sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione o dei monumenti all'interno del cimitero.

Sino alla definitiva approvazione consiliare del Piano toponomastico cimiteriale, l'Ufficio tecnico comunale, di concerto con il Servizio cimiteriale comunale, predispone un Piano toponomastico e segnaletico provvisorio, che verrà adottato con delibera di Giunta comunale.

Art 174 - Concessioni pregresse

Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Regolamento per le quali, malgrado l'intervenuto decesso dell'originario concessionario o, nel caso di una pluralità di concessionari, di tutti questi ultimi, non sia stata presentata al Comune la richiesta prevista dal presente Regolamento Cimiteriale sarà, se di fatto rimaste nella disponibilità degli eredi, riconosciuta validità fino al 31/12/2010, purché ne sia fatta richiesta, da parte di questi entro il 31/12/2000.

Le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore dei R.D 21 dicembre 1942. n.1880 per le quali non risultasse restata rilasciata il relativo atto di concessione, potranno essere analogamente riconosciute con validità fino al 31/12/2010 purché ne sia fatta richiesta dagli interessar entro il 31/12/2007.

E fatta comunque salva la possibilità di riconoscimento con atto della giunta municipale dell'esistenza di concessioni sussistenti prima del termine di cui al comma 2 e per le quali non risultano rilasciati atti formali, sulla base di documentazione diversa da quest'ultimo.

Articolo 175 - Efficacia della Normativa Regolamentare

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore per quanto applicabile e fatte salve le disposizioni transitorie che seguono.

Gli adempimenti di cui all'art. 165 relativi alle concessioni pregresse, dovranno concludersi entro 3 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

L'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 del precedente medesimo articolo, decorre sulle sepolture solo dopo 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia

Art. 176 – Sanzioni

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e ss.mm.ii., le quali sono punite ai sensi

dell'Art.107 del medesimo e ss.mm.ii., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità cui agli artt.106 - 110 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03.03.1934, n.383 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge 24.11.1981, n.689.

Art. 177 – Abrogazioni e norma finale

Vengono abrogati i seguenti regolamenti:

- regolamento di settore cimiteriale approvato con delibera di CC n. 126 del 20/11/2003, limitatamente all'allegato 2 "Regolamento del Piano di settore cimiteriale"
 - regolamento per la concessione dei loculi cimiteriali approvato con delibera di CC n. 62 del 12/6/2000;
 - regolamento del servizio di illuminazione votiva approvato con delibera di CC N° del
-

Ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento è da intendersi abrogato.

Il presente Regolamento, composto di N. 175 articoli, entrerà in vigore dopo l'esecutività della delibera approvativa e la sua pubblicazione ai sensi di legge.

Regolamento approvato con delibera di CC N° 72 del 28.09.2007, esecutiva in data 26.10.2007.

Pubblicato all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 12.10.2007 al 26.10.2007.

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 17.03.2009,

Pubblicato all'Albo Pretorio per gg 15 dal 26.03.2009 al 11.04.2009

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n 5 del 10.02.2021, esecutiva in data

Pubblicato all'Albo Pretorio per gg 15 dal 15.02.2021 al 02.03.2021